



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "Via Linneo"
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986
E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it
sito: www.icvialinneo.edu.it

Circ. n. 216/Ist.

Milano, 17 gennaio 2022

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Classe 2^N
Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli)
Al personale scolastico
e p.c. Alla DSGA
Alla Segreteria Didattica

Oggetto: secondo caso di positività per la classe 2^ N della Scuola Secondaria di 1° grado

Si comunica all'utenza e al personale che, a seguito di un caso di positività a Covid-19 di cui abbiamo ricevuto comunicazione nella mattina di oggi Lunedì 17 gennaio, e in considerazione dell'Auto-sorveglianza in corso (circ. n. 190 del 12/01/2022), **gli alunni della classe 2^N della Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli)**, se presenti Giovedì 13 o Venerdì 14 (anche solo una delle due giornate), saranno in quarantena o continueranno l'Auto-Sorveglianza, secondo il proprio stato vaccinale, come di seguito specificato.

Si ricordano a tal proposito le indicazioni contenute nella nota ministeriale AOODPPR 11 del 08/01/2022, trasmessa con la nostra circ. n. 181 del 10/01/2022:

“(Scuola secondaria di I grado) “In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:”

“A) **per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo [...]** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di **dieci giorni; quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita -tampone molecolare o antigenico- con risultato negativo.**”

“B) **per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo,** si prevede **attività didattica in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni;** si raccomanda di non

consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; Auto-sorveglianza.”

“Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.** L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”. **Pertanto da Martedì 18 a Lunedì 24 gli alunni potranno accedere a scuola solo presentando all’ingresso la documentazione necessaria.**

“In presenza di almeno tre casi di positività nella classe [...] per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi [,,] è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti”.

“Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.” Si precisa infatti che per il personale coinvolto non si tratta di secondo caso e che il personale stesso non era ancora in Auto-sorveglianza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993